



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO VA VERSATA DAI DIPENDENTI PER I PERNOTTAMENTI A PAGAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Sentenza del giorno 26 maggio 2025, n. 700 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

Tributi locali - Imposta di soggiorno - Esenzione - Presupposti – Attività
ricettiva a pagamento – Attività economica – Compiti non istituzionali –
Esclusione dell'esenzione.

Massima

Ove è prevista dal competente ente locale, l'imposta di soggiorno va applicata
anche a carico di coloro che alloggiano a titolo oneroso nelle strutture ricettive
ubicate in immobili di proprietà del Ministero della Difesa. (In motivazione la
Corte ha precisato che analogamente a quanto avviene per l'IMU, non può
ravvisarsi un'attività istituzionale dell'Amministrazione, come tale esente dal
tributo e da interpretarsi in senso restrittivo, con riguardo all'attività ricettiva a
pagamento - e, quindi, a carattere economico - svolta presso immobili di
proprietà del Ministero della Difesa in favore dei dipendenti della medesima
Amministrazione e dei loro familiari).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 4 D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,

Conformità Cass., sez. 5, Sentenza n. 15025 del 17/07/2015 (in materia di ICI)

Anno pubb. 2025